

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 aprile 2016 (procedimento R 611/2015-4) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Flatworld Solutions Pvt Ltd.*
- 3) *L'Outsource Professional Services Ltd sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 305 del 22.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Kaddour / Consiglio

(Causa T-461/16) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Sviamento di potere — Principio di buona amministrazione — Principio dell'autorità di cosa giudicata — Violazione dell'articolo 266 TFUE — Errore manifesto di valutazione — Diritti fondamentali — Proporzionalità — Principio di non discriminazione»)

(2018/C 249/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (rappresentanti: V. Davies e V. Wilkinson, solicitors, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bauerschmidt e G. Étienne, successivamente M. Bauerschmidt e S. Kyriakopoulou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 141, pag. 30), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Khaled Kaddour è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

⁽¹⁾ GU C 383 del 17.10.2016.